



# **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

Approvato dal Consiglio Direttivo Federale con deliberazione n.90 del 11/07/2018

e dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n.482 del 21/11/2018



## **PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 1 – Doveri ed obblighi generali.**

I tesserati, le società o associazioni affiliate della F.M.S.I., ai quali si applica il Codice di Giustizia, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.

I tesserati, le società o associazioni affiliate sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti, i provvedimenti e le decisioni Federali nonché le “Linee Guida medico- scientifiche” approvate dal Consiglio Direttivo Federale, in particolare per quanto attiene all’attività di certificazione relativa all’attività sportiva agonistica, non agonistica e ludico motoria. Devono, altresì mantenere una condotta conforme ai principi ed agli scopi della F.M.S.I., così come enunciati all’art. 1 dello Statuto Federale, nonché attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I.

E fatto divieto ai tesserati, alle società o associazioni affiliate di fornire a terzi notizie od informazioni relative ai fatti oggetto di procedimento disciplinare.

La violazione della presente disposizione, nei casi di lieve entità, comporta la sanzione dell’ammonizione scritta o della diffida. Nei casi in cui sia stato recato documento, morale o materiale, alla F.M.S.I. od ai suoi Organi, si applica la sanzione della sospensione da un minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno, ovvero della radiazione, nei casi di grave entità.

### **Art. 2 – Dichiarazioni lesive.**

E’ fatto divieto ai tesserati, alle società o associazioni affiliate di esprimere giudizi, valutazioni od espressioni lesive della reputazione di terzi ovvero di soggetti o di organismi operanti nell’ambito della F.M.S.I., pubblicamente o con qualsiasi mezzo comunque idoneo ad essere conosciuto da più persone.

Nel caso in cui la condotta di cui al comma 1 abbia ad oggetto l’attribuzione di un fatto determinato, la punibilità è esclusa qualora venga fornita la prova della verità del fatto stesso, salvo che i modi usati non rendano per se’ stessi applicabili le disposizioni del presente art.

La violazione della presente disposizione comporta la sanzione della diffida qualora sia commessa da tesserato, la sospensione da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 1 anno se commessa da tesserato che ricopra cariche sociali o Federali, la sospensione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 1 anno se commessa da società o associazione affiliata.

### **Art. 3 – Obbligo di denuncia.**

I tesserati, le società o associazioni affiliate che in qualsiasi modo vengano a conoscenza di fatti che possano comportare od abbiano comportato la violazione delle norme del Codice di Giustizia nonché dello Statuto o di altre norme Federali hanno l'obbligo di informare, con qualunque mezzo, il Procuratore Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I., entro 15 giorni da quando ne siano venuti a conoscenza.

La violazione della presente disposizione comporta la sanzione della diffida qualora sia commessa da tesserato, la sospensione da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 1 anno se commessa da tesserato che ricopra cariche sociali o Federali, la sospensione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 1 anno se commessa da società o associazione affiliata.

### **Art. 4 – Obbligo di presentazione e collaborazione.**

I tesserati, le società o associazioni affiliate, qualora siano formalmente convocati, hanno l'obbligo di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Federale.

Qualora sia formalmente richiesto, è fatto obbligo ai tesserati, alle società o associazioni affiliate di fornire collaborazione agli Organi di Giustizia Federale richiedenti.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta la sanzione della diffida; l'omessa collaborazione comporta la sanzione della sospensione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 1 anno.

### **Art. 5 – Illecito sportivo.**

Costituisce illecito sportivo ogni atto posto in essere da tesserati, da società o associazioni affiliate, diretto ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare ad altri un vantaggio agonistico.

La commissione di un illecito sportivo comporta, nei casi di lieve entità, la sanzione della diffida o dell'ammenda, da un minimo di 10 ad un massimo di 20 volte la quota di tesseramento. Nei casi in cui sia stato recato nocumento, morale o materiale, alla F.M.S.I. od ai suoi Organi, si applica la sanzione della sospensione, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 1 anno, ovvero della radiazione, nei casi

di grave entità e quando sia effettivamente avvenuta l'alterazione dello svolgimento o del risultato di una gara o di una competizione ovvero il conseguimento di un vantaggio agonistico.

#### **Art. 6 – Frode sportiva.**

Costituisce frode sportiva la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché ogni atto posto in essere da tesserati, da società o associazioni affiliate, diretto ad eludere le norme per la partecipazione di atleti a gare o competizioni.

Costituiscono altresì frode sportiva tutte le violazioni alla normativa antidoping, nonché alle disposizioni previste dalla Legge n. 401/89.

La commissione di una ipotesi di frode sportiva comporta, nei casi di lieve entità, la sanzione della diffida o dell'ammenda, da un minimo di 10 ad un massimo di 20 volte la quota di tesseramento. Nei casi in cui sia stato recato nocumento, morale o materiale, alla F.M.S.I. od ai suoi Organi, si applica la sanzione della sospensione, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 1 anno, ovvero della radiazione, nei casi di grave entità.

#### **Art. 7 - Violazione della clausola compromissoria.**

Ai tesserati, alle società o associazioni affiliate tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'Art. 61, comma 2, del Codice di Giustizia F.M.S.I. ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo si applica la sanzione della diffida o dell'ammenda, da un minimo di 10 ad un massimo di 20 volte la quota di tesseramento, nei casi di lieve entità, ovvero della sospensione, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 1 anno, negli altri casi. Si applica la sanzione della radiazione nei casi di grave entità.

Le medesime sanzioni si applicano nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di tesserati, società ed associazioni affiliate avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi di Giustizia o devolute a Collegio Arbitrale.

#### **Art. 8 – Responsabilità.**

I tesserati, le società o associazioni affiliate sono direttamente responsabili, a titolo di dolo o di colpa, per le violazioni alle disposizioni del Codice di Giustizia, dello Statuto e di altre norme Federali.



Le società o associazioni affiliate sono altresì oggettivamente responsabili per le violazioni poste in essere dai propri tesserati, anche se non commesse a loro diretto vantaggio, salvo non provino la loro completa estraneità.

I tesserati, le società o associazioni affiliate rispondono direttamente delle violazioni poste in essere da chi le rappresenta legalmente.

Non può in alcun caso essere invocata l'ignoranza delle norme e dei regolamenti emanati dagli Organi Federali della F.M.S.I. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi di Giustizia adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto processuale penale.

Sono punibili per i fatti commessi in costanza di tesseramento, anche se non più tesserati, coloro che si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle Norme Federali o di altra disposizione loro applicabile.

#### **Art. 9 – Doping.**

La disciplina antidoping è regolata, in ogni sua parte, dalle Norme Sportive Antidoping approvate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alle quali si fa espresso richiamo.



## SANZIONI

### **Art. 10 – Determinazione della sanzione.**

Gli Organi Giudicanti della F.M.S.I., nell'ambito del loro libero convincimento, determinano la sanzione in concreto applicabile per i singoli illeciti sottoposti al loro giudizio.

### **Art. 11 – Esecuzione delle sanzioni.**

Le decisioni degli Organi Giudicanti della F.M.S.I. sono immediatamente esecutive dal momento della loro notifica agli interessati, anche se contro le stesse sia stata proposta impugnazione.

### **Art. 12 – Sanzioni.**

Le sanzioni applicabili ai tesserati per la violazione alle norme del Codice di Giustizia, dello Statuto Federale e delle norme Federali sono le seguenti:

- 1) prescrizioni alternative, che consistono nell'imposizione di una misura diverse da quelle afflittive che seguono. Tali sanzioni possono essere inflitte nei casi di infrazione di lievissima entità, di applicazione di sanzione su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia ovvero di collaborazione degli incolpati ai sensi dell'art. 25 del Codice di Giustizia;
- 2) ammonizione scritta, che consiste nella esposizione sintetica dell'illecito commesso con il contestuale richiamo all'osservanza della disposizione violata ovvero con il contestuale invito a mantenere o a far mantenere un comportamento conforme alle norme Federali. Tale sanzione è inflitta nei casi di infrazione di lieve entità;
- 3) diffida, che consiste in una formale nota di biasimo e nella contestuale intimazione al rispetto delle norme Federali, con l'avvertimento che in futuro la medesima infrazione sarà punita più severamente;
- 4) ammenda, che consiste nel pagamento di una somma, da un minimo di 10 ad un massimo di 20 volte la quota di tesseramento;
- 5) sospensione, che consiste nella inibizione temporanea - da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 1 anno - a svolgere attività in seno alla società, alla associazione di appartenenza ovvero in ambito Federale. In quest'ultimo caso per il medesimo periodo il tesserato non può



ricoprire cariche Federali, né rappresentare società o associazioni nell'ambito della F.M.S.I.;

- 6) radiazione, che consiste nell'esclusione dalla F.M.S.I. e dalla società o associazione affiliata.

Tali sanzioni si applicano anche nei confronti delle società o associazioni affiliate che violino le norme del Codice di Giustizia, dello Statuto e le altre norme Federali, con la sola esclusione della diffida, in luogo della quale viene irrogata la sanzione della ammenda.

#### **Art. 13 – Cumulo.**

Ove la natura dei fatti e le circostanze lo consentano, possono essere inflitte congiuntamente più sanzioni di cui all'art. 12 del Codice di Giustizia.

#### **Art. 14 – Recidiva.**

L'Organo Giudicante della F.M.S.I., tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari, può applicare un aumento sino ad un terzo della pena da infliggere nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per la violazione alle norme del Codice di Giustizia, dello Statuto e delle norme Federali, commetta una nuova infrazione.

La pena può essere aumentata sino alla metà:

- 1) se la nuova infrazione è della stessa specie;
- 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.

L'aumento può essere sino alla metà qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate al precedente capoverso.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

L'aumento per la recidiva non può essere applicato alle condanne per le quali sia intervenuto provvedimento di riabilitazione ai sensi dell'art. 30 del Codice di Giustizia.



### **Art. 15 – Valutazione delle circostanze.**

L'Organo Giudicante della F.M.S.I., nel determinare la sanzione in concreto applicabile, tiene conto delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti previste dal Codice di Giustizia, nonché di altre e diverse circostanze, tali da giustificare un aumento ovvero una diminuzione della sanzione.

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute o ignorate per colpa ovvero ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti la persona del colpevole sono valutate soltanto nei riguardi del soggetto cui si riferiscono.

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, l'Organo Giudicante procede a giudizio di comparazione. Se ritiene che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non ricorresse alcuna di dette circostanze.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le circostanze aggravanti, terrà conto solo di queste, mentre terrà conto delle sole circostanze attenuanti in caso di prevalenza di queste ultime.

### **Art. 16 – Circostanze aggravanti.**

Costituiscono circostanze aggravanti, quando non siano elementi costitutivi dell'illecito:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie dell'incolpato;
- b) aver recato danno a persone od a cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme o le disposizioni Federali;
- d) aver agito per futili od abietti motivi;
- e) avere, nel procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione o di informazione;
- g) aver cagionato un danno di rilevante entità;
- h) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire





- od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- i) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
  - j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso.

#### **Art. 17 – Aumento della sanzione per le circostanze aggravanti.**

Nel caso in cui ricorra una sola circostanza aggravante, la sanzione è aumentata fino ad un terzo della sanzione che dovrebbe essere irrogata.

Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave ma l'Organo Giudicante può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

#### **Art. 18 – Circostanze attenuanti.**

Costituiscono circostanze attenuanti:

- a) aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui
- b) essere concorso a determinare l'illecito, insieme con l'azione od omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;

L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

#### **Art. 19 – Diminuzione della sanzione per le circostanze attenuanti.**

Nel caso in cui ricorra una sola circostanza attenuante, la sanzione è ridotta in misura non eccedente un terzo.

Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette



circostanze ma l'Organo Giudicante può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

#### **Art. 20 – Tentativo di infrazione.**

Il tesserato, la società o associazione affiliata che compia atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un'infrazione, risponde della violazione tentata se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

In questo caso il colpevole è punito con la sanzione che sarebbe stata in concreto applicata nell'ipotesi di infrazione consumata, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata diminuita da un terzo alla metà.

#### **Art. 21 – Concorso e continuazione.**

E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni del Codice di Giustizia F.M.S.I. ovvero commette più violazioni della medesima disposizione.

Alla stessa sanzione soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni del Codice di Giustizia F.M.S.I.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la sanzione non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma del primo comma.

#### **Art. 22 – Prescrizione.**

Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva e qui ripresi.

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante.

L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.



Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 50, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- a) decorso un anno da quando è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- b) decorsi sei anni da quando è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione,, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- c) decorsi otto anni da quando è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione,, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati ovvero qualora si tratti di violazioni alle Norme Sportive Antidoping;
- d) decorsi quattro anni da quando è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione,, in tutti gli altri casi.

La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

### **Art. 23 - Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione**

I soggetti sottoposti ad indagini possono accordarsi con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone la specie e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente Federale il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Direttivo Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti ed alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport.

Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una



gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

#### **Art. 24 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento**

Anteriormente allo svolgimento della prima udienza, del giudizio di primo grado, i soggetti incolpati possono accordarsi con la Procura Federale della F.M.S.I. per l'applicazione di una sanzione, indicandone la specie e la misura.

Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Tribunale Federale che, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dispone l'applicazione con sentenza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

L'applicazione consensuale di sanzioni su richiesta è esclusa nei casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché e nei casi di illecito sportivo, qualora sia effettivamente avvenuta l'alterazione dello svolgimento di gare, la elusione delle norme per la partecipazione di atleti a gare ovvero il conseguimento di un vantaggio agonistico, ovvero di frode sportiva.

#### **Art. 25 - Collaborazione degli incolpati.**

In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti della F.M.S.I. possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalle norme del Codice di Giustizia ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società o associazioni che rispondano a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.



## **PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA E RIABILITAZIONE**

### **Art. 26 – Amnistia.**

L'amnistia, che viene concessa dal Consiglio Direttivo Federale della F.M.S.I., estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione, nonché le sanzioni accessorie.

L'estinzione è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento di concessione, salvo che venga stabilita una data diversa.

Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

L'amnistia, salvo che non venga diversamente stabilito, non si applica ai recidivi e può essere sottoposta a condizioni od obblighi.

Qualora l'amnistia venga concessa per infrazioni per le quali pende procedimento d'indagine, il Procuratore Federale ne dispone l'archiviazione; qualora sia in corso il giudizio disciplinare, l'Organo Giudicante pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

### **Art. 27 – Indulto.**

L'indulto, che viene concesso dal Consiglio Direttivo Federale della F.M.S.I., è un provvedimento di carattere generale che estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata ovvero la riduce o la commuta in altra meno grave, mentre non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Nel caso di concorso tra più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute ai commi 2 e 4 dell'art. 26 del Codice di Giustizia.

### **Art. 28 – Grazia.**

La grazia, che viene concessa dal Presidente Federale della F.M.S.I., è un provvedimento a beneficio di un determinato soggetto che estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata con sentenza passata in giudicato, ovvero la riduce o la commuta in altra meno grave.



Può presentare domanda di grazia l'interessato che abbia scontato almeno metà della sanzione inflitta, mediante raccomandata A.R. od a mezzo fax, indirizzata al Presidente Federale.

Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva.

#### **Art. 29 – Non applicazione dei provvedimenti di clemenza.**

I provvedimenti di Amnistia, Indulto e Grazia non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

#### **Art. 30 – Riabilitazione.**

La riabilitazione, che viene disposta dalla Corte Federale di Appello della F.M.S.I. su istanza del tesserato, della società o associazione condannata, è un provvedimento che estingue ogni effetto della condanna.

La riabilitazione può essere concessa:

- a) qualora siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la sanzione sia stata eseguita od estinta;
- b) qualora in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Nell'istanza di riabilitazione, che va presentata od inviata, a mezzo raccomandata A.R. od a mezzo fax, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I., devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento de concorso dei suddetti requisiti.

La Corte Federale di Appello si pronuncia sull'accoglimento o sul rigetto entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza mediante il deposito del provvedimento motivato presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I., che provvede alla successiva notifica all'interessato.

Nel caso di provvedimento di rigetto per carenza del requisito della buona condotta, la richiesta di riabilitazione non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

Il provvedimento di riabilitazione è revocato d'ufficio se il soggetto riabilitato commette entro 7 anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni



o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per violazione delle norme sul doping.

Qualora non sia disposta dall'Organo Giudicante che ha emesso la nuova condanna, sulla revoca del provvedimento di riabilitazione decide la Corte Federale di Appello della F.M.S.I. su reclamo del Procuratore Federale, notificato all'interessato.

## ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI SOGGETTI

### **Art. 31 – Procura Federale.**

Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.

L'Ufficio di Procura Federale è composto dal Procuratore Federale, da uno o più sostituti e da eventuali collaboratori, tutti nominati dal Consiglio Direttivo Federale della F.M.S.I. su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia della F.M.S.I.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- f) alti ufficiali delle Forze dell'ordine;
- g) dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che siano inclusi in una delle categorie a), b), c), d) ed e) sopra richiamate ovvero in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

Ciascun componente dell'Ufficio di Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti





alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma.

La carica di Procuratore Federale ovvero di componente dell'ufficio del procuratore è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione.

La Procura Federale svolge le indagini relative alle violazioni delle norme del Codice di Giustizia, dello Statuto e delle norme federali:

- a) d'ufficio;
- b) su denuncia di Organi Federali, Commissioni Federali, tesserati, società e associazioni affiliate;
- c) a seguito di trasmissione di atti da parte degli Organi Giudicanti F.M.S.I.;
- d) a seguito di trasmissione di atti da parte del Presidente Federale o del Consiglio Direttivo Federale;
- e) su richiesta della Procura Generale dello Sport del C.O.N.I.

Lo Statuto della Federazione assicura l'indipendenza del Procuratore Federale e dei relativi Sostituti e garantisce che il Procuratore Federale e i Sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

La Procura Federale promuove l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, società e associazioni affiliate, può disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare ovvero disporre il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale Federale.

L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

La Procura Federale svolge le funzioni requirenti innanzi agli Organi Giudicanti della F.M.S.I.

Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del C.O.N.I., con la Procura Generale dello Sport del C.O.N.I., nonché con le Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari.

La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere alla Autorità Giudiziaria l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti



ricevuti al Procuratore federale.

### **Art. 32 – Tribunale Federale.**

Il Tribunale Federale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo Federale della F.M.S.I. su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia della F.M.S.I.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

Ciascun componente del Tribunale Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma.

I componenti del Tribunale Federale durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte.

La carica di Presidente ovvero di componente del Tribunale Federale è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione.

Il Tribunale Federale giudica in primo grado tesserati, società e associazioni affiliate per tutte le violazioni delle norme del Codice di Giustizia, dello Statuto e delle norme Federali.

### **Art. 33 – Corte Federale di Appello.**

La Corte Federale di Appello è composta da tre membri effettivi e tre supplenti.

I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo Federale della F.M.S.I. su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia della F.M.S.I.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti della Corte Federale di Appello coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

Ciascun componente della Corte Federale d'Appello, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma.

I componenti della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte.

La carica di Presidente ovvero di componente della Corte Federale d'Appello è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione.

La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale Federale ed è Organo di Giustizia competente in materia di revisione e riabilitazione.

La Corte Federale di Appello è competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricsuzione del medesimo



Tribunale.

### **Art. 34 – Commissione Federale di Garanzia**

La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale.

Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Direttivo Federale con maggioranza qualificata degli aventi diritto a voto nei primi due scrutini e con maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

I componenti sono scelti - ferma l'assenza tra gli stessi dei membri del Consiglio Direttivo Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della

rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attestati l'assenza delle incompatibilità, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

### **Art. 35 – Competenza funzionale e doveri degli Organi di Giustizia F.M.S.I.**

Gli Organi di Giustizia F.M.S.I., ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono richiedere copia di atti di procedimenti penali ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 del medesimo Codice di rito.

Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Gli Organi di Giustizia F.M.S.I. sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

I predetti Organi di Giustizia non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le Associazioni affiliate e con soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

### **Art. 36 – Ricusazione.**

Può essere ricusato un componente degli Organi Giudicanti della F.M.S.I.:

- a) se ha interesse nel procedimento disciplinare sottoposta alla sua cognizione;
- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con una delle parti del procedimento disciplinare;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del procedimento disciplinare, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è persona offesa o danneggiato

dall'infrazione;

- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli abbia manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto del procedimento disciplinare,
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

La dichiarazione di ricusazione, che deve contenere i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposta entro 5 giorni da quando l'interessato o la Procura Federale vengano a conoscenza della composizione dell'Organo Giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta successivamente a tale termine o sia divenuta nota dopo la scadenza, la dichiarazione di ricusazione può essere inoltrata sino al giorno precedente la decisione.

Nel caso in cui sia accolta la dichiarazione di ricusazione, il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione deve stabilire se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal Giudice ricusato conservano efficacia.

Sulla dichiarazione di ricusazione, sentito il parere vincolante degli altri membri, decide il Presidente della Corte Federale di Appello F.M.S.I., ovvero in sua assenza il componente più anziano. La decisione deve essere adottata nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

La decisione, pronunciata previa audizione del Giudice ricusato e assunte, se del caso, le prove offerte, non è impugnabile e, in caso di accoglimento della dichiarazione, indicherà il nominativo del Giudice supplente chiamato a sostituire quello ricusato.

La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta qualora il Giudice dichiari di astenersi, ai sensi dell'art. 37 del Codice di Giustizia, e l'astensione è accolta.

Nel caso di ricusazione di uno solo dei componenti dell'Organo Giudicante, la decisione verrà assunta dagli altri componenti.

In caso di impossibilità, per effetto della ricusazione di tutti i componenti effettivi dell'Organo di Giustizia, il Consiglio Direttivo Federale della F.M.S.I. provvederà a nominare i nuovi Giudici necessari alla formazione dell'Organo Giudicante, che resteranno in carica solo per l'esame del caso che ha dato luogo alla ricusazione.

La dichiarazione di ricusazione deve essere accompagnata dalla relativa tassa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Federale. La tassa verrà incamerata in caso di rigetto della dichiarazione ovvero restituita in caso di accoglimento.



Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

#### **Art. 37 – Astensione.**

Ciascun componente degli Organi Giudicanti F.M.S.I. è tenuto ad astenersi nei casi di cui al primo capoverso, lett. a), b), c), d), e), f) e g), dell'art. 36 del Codice di Giustizia ed in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di opportunità.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento disciplinare sarà sospeso.

La decisione deve essere adottata entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del Codice di Giustizia, in quanto compatibili.

L'autorizzazione all'astensione del Procuratore Federale è data dal Procuratore Generale dello Sport del C.O.N.I.

#### **Art. 38 – Parti.**

Le parti dei procedimenti disciplinari sono:

- a) l'interessato (indagato o incolpato);
- b) il contro – interessato.

Per contro-interessato si intende il tesserato, la società o associazione affiliata che ha dato origine al procedimento ovvero che è stato leso dalla condotta posta in essere dall'interessato.

Le società e associazioni affiliate sono rappresentate dal Presidente o dal Legale Rappresentante, che per alcuni atti istruttori possono delegare un socio appartenente alla società o associazione stessa, con delega scritta.

#### **Art. 39 – Difensori.**



Le parti indicate all'art. 38 del Codice di Giustizia, con mandato scritto, possono farsi assistere e rappresentare da persone estranee alla F.M.S.I. e, comunque, da non più di due difensori, purché le stesse dichiarino espressamente di rispettare le norme contenute nel Codice di Giustizia e le altre norme Federali.

La rappresentanza dell'incolpato non può mai essere conferita a soggetto radiato dalla F.M.S.I. o da Federazioni Sportive Nazionali.

E' riconosciuta al difensore la facoltà di svolgere indagini finalizzate alla ricerca di elementi di prova in favore dell'incolpato, da sottoporre per le opportune valutazioni e determinazioni, alla Procura Federale ovvero all'Organo Giudicante investito del procedimento disciplinare.

Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro che non possono sostenere i costi di assistenza legale possono avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il C.O.N.I.

#### **Art. 40 – Segreteria Organi di Giustizia.**

Gli Organi di Giustizia della F.M.S.I. sono coadiuvati da una Segreteria all'uopo dedicata.

La Segreteria documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dal presente Codice di Giustizia, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.

La Segreteria attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio ed alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dall'Organo Giudicante, nonché alle altre incombenze che il presente Codice di Giustizia gli attribuiscono.



## ATTI

### **Art. 41– Ricorso.**

Il ricorso costituisce atto introduttivo del giudizio di primo grado, qualora non sia stato instaurato con atto di deferimento ovvero non sia comunque già pendente sui medesimi fatti.

In caso di illecito disciplinare sono legittimati a proporre ricorso i tesserati, le società o associazioni affiliate che abbiano un interesse diretto, mentre in caso di illecito sportivo o frode sportiva sono legittimati anche i portatori di un interesse indiretto.

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il reclamante ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale se non con atto di deferimento del Procuratore Federale.

Il ricorso, sottoscritto personalmente dalla parte ovvero dal difensore eventualmente nominato, deve contenere, a pena d'inammissibilità:

- le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) ed il Codice Fiscale;
- i dati identificativi del difensore e la relativa procura, la dichiarazione del luogo e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le notifiche e le comunicazioni nonché i dati identificativi degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- l'esposizione dei fatti, delle ragioni che sorreggono il ricorso, dei motivi specifici su cui si fonda, l'indicazione dei messi di prova di cui ci intenda avvalersi nonché dei provvedimenti eventualmente richiesti;

Il ricorso va presentato o inviato, a mezzo raccomandata A.R., a mezzo fax od all'indirizzo di posta certificata della F.M.S.I., al Tribunale Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I. nei termini previsti, che provvede a trasmettere gli atti all'Organo competente.

A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere notificato agli interessati nonché alla Procura Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I.

Il ricorso deve essere accompagnato dalla relativa tassa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Federale della F.M.S.I. La tassa verrà incamerata in caso di rigetto del reclamo ovvero restituita in caso di accoglimento.

#### **Art. 42 – Reclamo.**

Il reclamo costituisce l'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione.

Il reclamo, sottoscritto dal tesserato o dal rappresentante della società o associazione affiliata, deve contenere, a pena d'inammissibilità, le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), il Codice Fiscale, i dati identificativi del difensore e la relativa procura, la dichiarazione del luogo e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le notifiche e le comunicazioni, l'esposizione dei fatti, delle ragioni che sorreggono il reclamo, dei motivi specifici su cui si fonda.

E' sempre legittimata a proporre reclamo la Procura Federale della F.M.S.I.

Il reclamo deve essere presentato o inviato, a mezzo raccomandata A.R., a mezzo fax od all'indirizzo di posta certificata della F.M.S.I., alla Corte Federale di Appello presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I.

Quest'ultima provvede alla trasmissione del fascicolo del giudizio di primo grado alla Corte Federale di Appello.

A pena di inammissibilità, il reclamo deve essere notificato agli interessati nonché alla Procura Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I.

Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Federale. La tassa verrà incamerata in caso di rigetto del reclamo ovvero restituita in caso di accoglimento.

Non è annullabile il provvedimento federale adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

#### **Art. 43 – Sentenza.**

La sentenza è l'atto conclusivo del giudizio e deve contenere le generalità dell'incolpato, il Codice Fiscale nonché, in forma sintetica, l'esposizione dei fatti e dello svolgimento del giudizio, nonché le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento assunto.

La sentenza deve essere sottoscritta da tutti i componenti dell'Organo Giudicante e depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I.



I provvedimenti federali vengono comunicati secondo le modalità di cui all'art.46 e i termini decorrono dalla notifica del provvedimento nei confronti del soggetto interessato.

Con la sentenza l'Organo Giudicante può condannare la parte soccombente (tesserato, società, associazione affiliata od altri soggetti interessati che hanno dato origine al procedimento) che abbia proposto una lite temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte (tesserato, società, associazione affiliata od altri soggetti interessati incolpati) fino ad una somma pari a dieci volte del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.

Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, l'Organo Giudicante segnala il fatto al Procuratore Federale.

#### **Art. 44 – Memorie e richieste delle parti.**

In ogni fase e grado del procedimento le parti hanno diritto di prendere visione dei documenti ufficiali e possono far pervenire memorie illustrative, documenti ed altre istanze difensive alla Procura Federale ovvero agli Organi Giudicanti della F.M.S.I.

#### **Art. 45 – Documentazione degli atti.**

Alla documentazione degli atti, anche istruttori, disposti dalla Procura Federale o dagli Organi Giudicanti della F.M.S.I. si procede mediante verbale.

Il verbale è redatto con strumento meccanico o informatico ovvero con scrittura manuale e deve contenere, in forma oggettiva, la descrizione di quanto viene posto in essere.

Il verbale è redatto sotto la direzione e sottoscritto dalla Procuratore Federale, nella fase d'indagine, dal Presidente del Tribunale Federale, nel giudizio di primo grado, dal Presidente della Corte Federale di Appello, nel giudizio di secondo grado.

Il verbale è sottoscritto altresì da chiunque altro partecipi alla sua formazione e redazione. Viene riportato a verbale l'eventuale rifiuto di sottoscrivere lo stesso.

Le persone assunte a verbale hanno sempre la facoltà di dettare ogni dichiarazione che ritengano opportuna, purché attinente ai fatti di cui è procedimento disciplinare.

#### **Art. 46 – Notifiche e Comunicazioni.**

Le notifiche e le comunicazioni devono essere eseguite con raccomandata A.R., a mezzo fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalle parti.

È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la Segreteria dell'Organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

I termini di decorrenza delle notifiche si computano dalla data di invio per il fax ovvero dalla data di consegna per la raccomandata A.R. e per la posta elettronica certificata.

La lettura del dispositivo e della motivazione da parte dell'Organo Giudicante F.M.S.I. equivale a notificazione della sentenza per gli interessati e contro-interessati presenti all'udienza.

#### **Art. 47 – Casellario Federale e Registro Sanzioni del C.O.N.I.**

A cura della Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I. le decisioni definitive sono trascritte nel Casellario Federale.

La F.M.S.I. è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel "Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo" istituito presso il C.O.N.I., entro 5 giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva.

## PROVVEDIMENTI CAUTELARI

### **Art. 48 –Misure cautelari.**

Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l’emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all’uopo stabilito.

Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l’incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può - per fatti di particolare gravità - domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l’applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti.

Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell’art. 59, comma 1, lett. b) i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo.

L’istanza di proroga può essere presentata soltanto con l’atto di deferimento.

In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

La richiesta di misura cautelare è previamente notificata agli interessati, che possono far pervenire alla Procura Federale F.M.S.I. memorie e documenti, a mezzo fax, entro il termine di 5 giorni dalla notifica della richiesta.

Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull’istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L’ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l’audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l’ordinanza. Contro l’ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. L’ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche



d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all' esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

#### **Art. 49 – Sospensione Codice di Comportamento Sportivo.**

La sospensione di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo è disposta dal Tribunale Federale della F.M.S.I.

La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.

I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento sportivo, ricoprenti cariche negli Organismi sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali o negli organismi rappresentativi delle società, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla F.M.S.I. l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente art. 1 del Codice di Giustizia F.M.S.I.

## PROCEDIMENTO D'INDAGINE

### **Art. 50 – Istruttoria della Procura Federale.**

Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione ovvero entro il termine per il compimento delle indagini preliminari se gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ovvero se l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare, ovvero se ne è rimasto ignoto l'autore.

L'istruttoria può tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di video-conferenza o altro equivalente tecnologico.

L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dall'art. 52.

Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal Regolamento federale.

Nell'atto di deferimento, che deve essere sottoscritto dal Procuratore Federale ovvero dal suo sostituto, devono essere indicati:

- a) le generalità dell'incolpato ed il suo Codice Fiscale;
- b) i fatti che si assumono accaduti;
- c) le norme che si assumono violate;
- d) le fonti di prova acquisite;
- e) gli eventuali testi da citare in giudizio;
- f) la richiesta di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale Federale.

L'atto di deferimento viene depositato presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I. che

provvede alla successiva notifica all'incolpato ed ai contro – interessati.

Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque decorsi otto anni da quando è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

La Procura Federale può ordinare l'esibizione di atti o di documenti ritenuti necessari per l'indagine e può convocare ed ascoltare testimoni o l'indagato.

La Procura Federale deve, comunque inviare alla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. per l'inserimento del Registro dei Procedimenti, ivi istituito: a) eventuali relazioni periodiche sull'attività di indagine svolta; b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima; c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare; d) determinazioni di conclusione delle indagini; e) eventuali proroghe del termine per la conclusione delle indagini.

La Procura Generale dello Sport del C.O.N.I., ai sensi dello Statuto del C.O.N.I. e del Codice di Giustizia del C.O.N.I., può disporre l'avocazione del procedimento federale, con l'applicazione presso la procura Federale di un Procuratore Nazionale dello Sport.

L'applicazione di un Procuratore Nazionale dello Sport, ai sensi del Codice di Giustizia del C.O.N.I., può anche essere richiesta direttamente dalla Procura Federale.

La Procura Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità Giudiziaria competente.

Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale alla Procura Federale, i relativi atti e documenti sono tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

Qualora la Procura Federale ritenga che presso la Procura della Repubblica ovvero presso altre Autorità Giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport del C.O.N.I.

La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore





Federale.

La Procura Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del C.O.N.I., trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport del C.O.N.I., dandone comunicazione agli uffici interessati.

#### **Art. 51 – Astensione del Procuratore Federale.**

Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

#### **Art. 52 – Archiviazione e svolgimento delle indagini.**

Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.

La durata delle indagini non può superare il termine di 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. autorizza la proroga di tale termine per la durata di 40 (quaranta) giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a 20 (venti) giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre Autorità Giudiziarie dello Stato.

Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art.50, comunica entro 10 (dieci) giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni della stessa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che



abbiano presentato denuncia.

Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti delle quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

## GIUDIZIO

### **Art. 53 – Giudizio innanzi al Tribunale Federale.**

Le controversie sono discusse in pubblica udienza.

Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento ovvero del ricorso, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza di discussione che viene comunicata all'incolpato, alla Procura Federale ed agli altri soggetti eventualmente interessati.

Tra la comunicazione e la data di fissazione dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta giorni. Il Presidente del Tribunale Federale, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere, altresì, disposta in considerazione del tempo di prescrizione dei fatti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Fino a tre giorni prima dell'udienza i relativi atti restano depositati presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I. e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

Entro il medesimo termine gli incolpati, anche a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono far pervenire memorie, documenti ed altre istanze difensive, ivi compresa la richiesta di interrogatorio e la richiesta di escussione di testimoni che, a pena di inammissibilità, devono altresì essere inviate ai controinteressati ed alla Procura Federale presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I.

Sull'ammissibilità delle istanze istruttorie e delle produzioni documentali il Tribunale Federale provvede con ordinanza, non impugnabile, sottoscritta dal Presidente e dagli altri membri.

L'udienza può tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di video-conferenza o altro equivalente tecnologico.

Gli incolpati possono stare in giudizio per mezzo del difensore eventualmente nominato.

Il giudizio è differito se sussiste un legittimo impedimento dell'incolpato o del difensore, tempestivamente comunicato e documentato al Tribunale Federale che, in tal caso, dispone la sospensione dei termini nonché la comunicazione della nuova fissazione. Il differimento non può essere comunque disposto per più di due volte.

Può intervenire nel giudizio un terzo titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. L'atto d'intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per



l'udienza. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Il Tribunale Federale, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti delle parti, può compiere ed ammettere qualsiasi attività istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti oggetto del giudizio. L'esame dei testimoni eventualmente ammessi, previo ammonimento circa le conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci o reticenti, è condotto esclusivamente dal Presidente, al quale le parti possono rivolgersi per chiedere di formulare domande ai testimoni medesimi.

In tale ambito, d'ufficio o su richiesta delle parti, può anche disporre una perizia tecnica, nominando un esperto di assoluta terzietà, dando facoltà alle parti di nominare un proprio consulente. L'elaborato peritale dovrà essere trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Il Tribunale Federale provvede sulla domanda cautelare, anche fuori udienza, con pronuncia succintamente motivata, non soggetta ad impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

Il provvedimento, in ogni caso, perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Quando definisce il giudizio, il Presidente del Tribunale Federale dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale di Appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

La sentenza, redatta ai sensi dell'art. 43 del Codice di Giustizia, è depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I.

La Segreteria provvede alla pubblicazione della decisione del Tribunale Federale secondo le modalità previste dall'art.46, nonché alla notifica all'interessato, ai contro -interessati ed alla Procura Federale, nonché alla comunicazione della stessa al Presidente Federale ed al Consiglio Direttivo Federale.



## IMPUGNAZIONI

### **Art. 54 – Termini e fissazione appello.**

Avverso le sentenze di primo grado può essere proposto reclamo alla Corte Federale di Appello della F.M.S.I., ai sensi dell'art. 42 del Codice di Giustizia.

Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della decisione.

La Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.S.I. provvede alla comunicazione della data e del luogo di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte Federale di Appello agli interessati, ai contro - interessati ed alla Procura Federale della F.M.S.I.

Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I.

La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta, la Corte Federale di Appello non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

### **Art. 55 – Sospensione dell'esecuzione.**

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, tuttavia il Presidente della Corte Federale di Appello della F.M.S.I. può sospendere gli effetti della decisione di primo grado sino alla conclusione del giudizio di appello ovvero adottare ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile.

Il Presidente della Corte Federale di Appello, anche tenuto conto della fondatezza del ricorso proposto e del pericolo nel ritardo, decide sull'accoglimento ovvero sul rigetto della richiesta di sospensione con lo stesso provvedimento con il quale fissa l'udienza di discussione.

All'udienza, da tenersi tempestivamente, la Corte Federale di Appello conferma, modifica o revoca il provvedimento emesso dal Presidente che, in ogni caso, perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.



### **Art. 56 – Appello.**

Nel giudizio di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

La Corte Federale di Appello in particolare:

- a) rigetta preliminarmente l'appello qualora rilevi profili di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso;
- b) rigetta l'appello qualora ritenga l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del ricorso;
- c) riforma in tutto od in parte la sentenza impugnata, decidendo nel merito, qualora valuti diversamente in fatto o in diritto le risultanze del giudizio di primo grado;
- d) annulla la sentenza impugnata qualora rilevi motivi di inammissibilità e di improcedibilità del reclamo introduttivo del giudizio di primo grado;
- e) annulla la sentenza impugnata qualora ritenga insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarate nel giudizio di primo grado, rinviando al Tribunale Federale per la decisione nel merito;
- f) annulla la sentenza impugnata qualora rilevi la mancata decisione su tutte le domande proposte, la mancata valutazione di tutte le circostanze di fatto acquisite al procedimento, la mancanza della motivazione della decisione ovvero la violazione delle norme sul contraddittorio, rinviando al Tribunale Federale;
- g) annulla la sentenza impugnata qualora rilevi profili di nullità della stessa, rinviando al Tribunale Federale;
- h) dispone, su richiesta dell'appellante, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora rilevi che lo stesso è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile;
- i) dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora lo ritenga assolutamente necessario.

Nel Giudizio d'Appello non possono proporsi domande od eccezioni nuove; la trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo Giudice.

Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma dell'art. 55, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

L'udienza può tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di video-conferenza o altro equivalente tecnologico.

Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma



dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti.

#### **Art. 57 – Revisione e revocazione**

Contro le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

Non può essere soggetto a processo di revisione ogni provvedimento eventualmente adottato dal Consiglio Direttivo Federale per ragioni di merito sportivo in esito all'irrogazione di una sanzione annullata in sede di revisione. Tale provvedimento, ove risulti illegittimo, può essere annullato d'ufficio dal Consiglio Direttivo federale, entro un termine ragionevole, sussistendone le ragioni di interesse federale e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

#### **Art. 58 – Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I.**

I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia F.M.S.I., ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni



tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I. nei termini, tempi e modalità disciplinate nello Statuto del C.O.N.I. e nel Codice di Giustizia del C.O.N.I. anche con riferimento ai casi di revisione e revocazione.





## DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 59 – Durata dei procedimenti.**

Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 (novanta) giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 2.

Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di 60 (sessanta) giorni dalla data di proposizione del reclamo.

Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di 60 (sessanta) giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

Il corso dei termini è sospeso:

- 1) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato ovvero si trovi in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza od il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
- 2) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato e per tutto il tempo necessario;
- 3) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
- 4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per loro rispettivo impedimento;
- 5) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti dell'Organo di Giustizia, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dall'1 al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventando inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o



di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport del C.O.N.I., qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I.

Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia Federale entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

#### **Art. 60 – Efficacia sentenze dell'Autorità Giudiziaria.**

Davanti agli Organi di Giustizia Federale la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

L'efficacia soprarichiamata si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipenda da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

Fuori dei limiti richiamati, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità Giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio ed all'incidente di falso.

In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 61 – Vincolo di giustizia.**

Il presente Codice di Giustizia si applica a tutti i tesserati ed a tutte le società ed associazioni affiliate della F.M.S.I.

I tesserati, le società e le associazioni affiliate sono tenuti ad osservare ed a far eseguire le decisioni degli Organi di Giustizia Federale, nonché le decisioni dei Collegi Arbitrali.



L'eventuale inosservanza comporta l'apertura di un procedimento disciplinare, nonché l'applicazione di sanzioni adeguate alla gravità della violazione, sino alla radiazione.

#### **Art. 62 – Norma transitoria.**

I procedimenti disciplinari innanzi agli Organi di Giustizia presso la Federazione per i quali alla data di entrata in vigore sia già intervenuta l'iscrizione nel Registro dei Procedimenti della F.M.S.I., proseguono secondo le norme procedurali previgenti.

#### **Art. 63 – Entrata in vigore.**

Con l'entrata in vigore delle presenti norme, viene abrogato il precedente Codice di Giustizia F.M.S.I.

Il presente Codice di Giustizia entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.



## INDICE

### PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO

|   |      |
|---|------|
| Art. 1 – Doveri ed obblighi generali.               | p. 2 |
| Art. 2 – Dichiarazioni lesive.                      | p. 2 |
| Art. 3 – Obbligo di denuncia.                       | p. 3 |
| Art. 4 – Obbligo di presentazione e collaborazione. | p. 3 |
| Art. 5 – Illecito sportivo.                         | p. 3 |
| Art. 6 – Frode sportiva.                            | p. 4 |
| Art. 7 – Violazione della clausola compromissoria.  | p. 4 |
| Art. 8 – Responsabilità.                            | p. 4 |
| Art. 9 – Doping.                                    | p. 5 |

### SANZIONI

|   |       |
|---|-------|
| Art. 10 – Determinazione della sanzione.                            | p. 6  |
| Art. 11 – Esecuzione delle sanzioni.                                | p. 6  |
| Art. 12 – Sanzioni.   | p. 6  |
| Art. 13 – Cumulo.   | p. 7  |
| Art. 14 – Recidiva.   | p. 7  |
| Art. 15 – Valutazione delle circostanze.                            | p. 8  |
| Art. 16 – Circostanze aggravanti.                                   | p. 8  |
| Art. 17 – Aumento della sanzione per le circostanze aggravanti.     | p. 9  |
| Art. 18 – Circostanze attenuanti.                                   | p. 9  |
| Art. 19 – Diminuzione della sanzione per le circostanze attenuanti. | p. 9  |
| Art. 20 – Tentativo di infrazione.                                  | p. 10 |



|  |       |
|--|-------|
| Art. 21 – Concorso e continuazione   | p. 10 |
| Art. 22 – Prescrizione   | p. 10 |
| Art. 23 – Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione | p. 11 |
| Art. 24 – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento                      | p. 12 |
| Art. 25 – Collaborazione degli incolpati.  | p. 12 |

#### PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA E RIABILITAZIONE

|   |       |
|---|-------|
| Art. 26 – Amnistia.                                     | p. 13 |
| Art. 27 – Indulto.                                      | p. 13 |
| Art. 28 – Grazia.                                       | p. 13 |
| Art. 29 – Non applicazione di provvedimenti di clemenza | p. 14 |
| Art. 30 – Riabilitazione.                               | p. 14 |

#### ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI SOGGETTI

|   |       |
|---|-------|
| Art. 31 – Procura Federale.   | p. 16 |
| Art. 32 – Tribunale Federale.                                       | p. 18 |
| Art. 33 – Corte Federale di Appello.                                | p. 19 |
| Art. 34 – Commissione federale di garanzia.                         | p. 20 |
| Art. 35 – Competenza funzionale e doveri degli Organi di Giustizia. | p. 21 |
| Art. 36 – Ricusazione.  | p. 21 |
| Art. 37 – Astensione.   | p. 23 |
| Art. 38 – Parti.  | p. 23 |
| Art. 39 – Difensori.  | p. 24 |
| Art. 40 – Segreteria Organi di Giustizia.                           | p. 24 |



## ATTI

|  |       |
|--|-------|
| Art. 41 – Ricorso.   | p. 25 |
| Art. 42 – Reclamo.   | p. 26 |
| Art. 43 – Sentenza.  | p. 26 |
| Art. 44 – Memorie e richieste delle parti.                     | p. 27 |
| Art. 45 – Documentazione degli atti.                           | p. 27 |
| Art. 46 – Notifiche e comunicazioni.                           | p. 28 |
| Art. 47 – Casellario Federale e Registro Sanzioni del C.O.N.I. | p. 28 |

## PROVVEDIMENTI CAUTELARI

|   |       |
|---|-------|
| Art. 48 – Misure cautelari.                             | p. 29 |
| Art. 49 – Sospensione Codice di Comportamento Sportivo. | p. 30 |

## PROCEDIMENTO D'INDAGINE

|   |       |
|---|-------|
| Art. 50 – Istruttoria della Procura Federale.         | p. 31 |
| Art. 51 – Astensione del Procuratore Federale.        | p. 33 |
| Art. 52 – Archiviazione e svolgimento delle indagini. | p. 33 |

## GIUDIZIO

|   |       |
|---|-------|
| Art. 53 – Giudizio innanzi al Tribunale Federale. | p. 35 |
|---|-------|

## IMPUGNAZIONI

|   |       |
|---|-------|
| Art. 54 – Termini e fissazione appello.                 | p. 37 |
| Art. 55 – Sospensione dell'esecuzione.                  | p. 37 |
| Art. 56 – Appello.                                      | p. 38 |
| Art. 57 – Revisione e revocazione.                      | p. 39 |
| Art. 58 – Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. | p. 39 |



## DISPOSIZIONI FINALI

|   |       |
|---|-------|
| Art. 59 – Durata dei procedimenti.                      | p. 41 |
| Art. 60 – Efficacia sentenze dell’Autorità Giudiziaria. | p. 42 |
| Art. 61 – Vincolo di giustizia.                         | p. 42 |
| Art. 62 – Norma transitoria.                            | p. 43 |
| Art. 63 – Entrata in vigore.                            | p. 43 |